

DELIBERAZIONE 21 OTTOBRE 2025

453/2025/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE
BIOPOWER SARDEGNA, PER L'ANNO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1358^a riunione del 21 ottobre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 726/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 726/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2024, 469/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 469/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2024, 470/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 470/2024/R/eel);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito anche: ALPERIA TRADING), del 29 novembre 2022, prot. Autorità 62455, di pari data;

- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75789, di pari data (di seguito: prima comunicazione Alperia);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 3 aprile 2024, prot. Autorità 24896, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione congiunta di ALPERIA TRADING e OTTANA ENERGIA S.p.A. (di seguito: OTTANA ENERGIA), del 16 maggio 2024, prot. Autorità 35656, di pari data (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 17 febbraio 2025, prot. Autorità 10220, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Alperia);
- la comunicazione di Terna, del 16 giugno 2025, prot. Autorità 43128, del 17 giugno 2025 (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 726/2022/R/eel, a seguito di apposita istanza presentata da ALPERIA TRADING, l'Autorità ha ammesso l'impianto essenziale Biopower Sardegna al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2023.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti coinvolti nel programma di massimizzazione di cui al decreto-legge 14/2022 (di seguito: programma di massimizzazione);
- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti coinvolti nel programma di massimizzazione, indicando il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione di detto programma; tra gli impianti interessati essenziali indicati nel citato elenco è stato incluso l'impianto Biopower Sardegna;

- in data 31 marzo 2023, Terna ha reso pubblicamente nota la conclusione del primo programma di massimizzazione;
- nel maggio 2023 Terna ha comunicato il secondo programma di massimizzazione e l'elenco degli impianti di produzione interessati, includendo anche l'impianto Biopower Sardegna; il secondo programma di massimizzazione si è definitivamente concluso in data 30 settembre 2023;
- per quanto attiene agli impianti essenziali a regime di reintegrazione inclusi nel programma di massimizzazione, come l'impianto Biopower Sardegna, la deliberazione 430/2022/R/eel stabilisce che, nel periodo di massimizzazione, ai fini della formulazione delle offerte sul mercato elettrico e della determinazione del costo variabile riconosciuto e del Corrispettivo, si applichi quanto previsto in merito dalla deliberazione 111/06 per gli impianti ammessi al regime di reintegrazione, equiparando le quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell'utilizzo a quantità per cui gli impianti sono considerati singolarmente essenziali per la sicurezza del sistema.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 469/2024/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo, relativo al primo semestre 2023, per l'impianto Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione Alperia, ALPERIA TRADING ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2023, in relazione all'impianto Biopower Sardegna;
- rispetto all'impianto Biopower Sardegna e all'anno 2023, ALPERIA TRADING è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l'acconto ex comma 65.30 già riconosciuto; peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato, essendo relativo esclusivamente al primo semestre 2023 ed essendo stato determinato con un approccio prudentiale;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende, per l'impianto Biopower Sardegna – per il quale l'Autorità ha già determinato il conguaglio del Corrispettivo per anni anteriori al 2023 –, il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la suddetta determinazione e i costi fissi stimati per l'anno 2023 che l'utente del

dispacciamento ha indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- secondo quanto riportato nella prima comunicazione Alperia e nella prima comunicazione Terna, ALPERIA TRADING ha richiesto che i tassi di indisponibilità dell'impianto Biopower Sardegna per gli anni 2022 e 2023 siano determinati con una metodologia alternativa alla metodologia standard;
- con la deliberazione 470/2024/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, si è espressa in merito all'istanza di cui al precedente alinea, stabilendo che, per il calcolo del tasso di indisponibilità dell'impianto Biopower Sardegna per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si applichi il cd. metodo Arera, in luogo del metodo standard e del metodo alternativo, anche al fine di tenere conto di quanto evidenziato dall'utente del dispacciamento nella citata istanza;
- con la seconda comunicazione Terna, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, Terna ha inviato all'Autorità i tassi di indisponibilità dell'impianto Biopower Sardegna determinati con il metodo Arera;
- in base ai dati resi disponibili da Terna con la prima e la seconda comunicazione Terna in relazione all'impianto Biopower Sardegna, il tasso di indisponibilità per l'anno 2023 calcolato con il metodo Arera risulta inferiore al tasso medio dei tre anni precedenti derivante dall'applicazione, per l'anno 2022, del tasso di indisponibilità definito con il medesimo metodo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dal giorno 1 maggio 2024, OTTANA ENERGIA ha assunto il ruolo di utente del dispacciamento dell'impianto Biopower Sardegna, al posto di ALPERIA TRADING;
- con la comunicazione congiunta, ALPERIA TRADING e OTTANA ENERGIA hanno informato l'Autorità che, sulla base degli accordi intercorsi tra le menzionate società, qualsiasi rapporto attivo e/o passivo relativo al regime di reintegrazione fino al 29 aprile 2024 rimane di esclusiva competenza di ALPERIA TRADING.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ALPERIA TRADING, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo per l'anno 2023 (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Biopower Sardegna, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di

indisponibilità, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;

- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza ove le verifiche menzionate al precedente alinea conducessero al riconoscimento di costi e ricavi diversi da quelli indicati dall'utente nell'istanza di reintegrazione; a tal fine, per l'impianto Biopower Sardegna, l'Acconto è determinato come pari al 70% della differenza tra:
 - il minor valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2023 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2023

DELIBERA

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca ad ALPERIA TRADING S.r.l, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Biopower Sardegna, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2023, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 28 novembre 2025;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ALPERIA TRADING S.r.l.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini